



FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

COMUNICATO UFFICIALE N.156 DEL 30/10/2023

GIUDICE SPORTIVO REGIONALE n.67

Serie B Interregionale n.5

Girone D

5 Giornata

OMOLOGAZIONE GARE DEL 29 OTTOBRE 2023

Gara n.

25	GUERRIERO Padova	GOSTOL Trieste (ROSSINI M., LERA F.)	87 - 61
27	BERGAMO BK 2014	VIRTUS MURANO 1954 giocata il 28/10/2023 (GIUDICI R., TADIC S.)	82 - 40
26	HORM ITALIA Pordenone	ATV San Bonifacio (BASTIANEL G., COTUGNO N.)	70 - 65
28	SYNETO Iseo	UNICA Bergamo giocata il 28/10/2023 (LA GROTTA M., DI LELLO G.)	79 - 88
29	PONTONI Monfalcone	MI.GA.L. Gardone Val Trompia (COLUSSI F., TONDATO M.)	64 - 73
30	CALORFLEX Oderzo	MONTEBELLUNA BK (RODI M., ANGELI N.)	66 - 51

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

27	SAMUEL TWENEBOA SACKY (BERGAMO BK 2014)	Visti gli atti di gara e letto il rapporto arbitrale, si commina al giocatore SACKY SAMUEL TWENEBOA la sanzione della deplorazione per essere entrato nel terreno di gioco mentre era in corso la situazione di rissa, pur senza prendere parte alla stessa (art. 37 co. 4-6 Regol. Giustizia).
27	EDOARDO MUSCO (VIRTUS MURANO 1954)	Visti gli atti di gara e letto il rapporto arbitrale, si commina al giocatore EDOARDO MUSCO la sanzione della deplorazione per essere entrato nel terreno di gioco mentre era in corso la situazione di rissa, pur senza prendere parte alla stessa (art. 37 co. 4-6 Regol. Giustizia).
27	ALVISE TURCHETTO (VIRTUS MURANO 1954)	Visti gli atti di gara e letto il rapporto arbitrale, si commina al coach TURCHETTO ALVISE la sanzione della deplorazione per le reiterate e plateali proteste nei confronti degli arbitri, cui è seguita l'espulsione del tesserato (Art. art. 32 co. 3 Regol. Giustizia).
27	EZIO GALLIZZI (BERGAMO BK 2014)	Visti gli atti di gara e letto il rapporto arbitrale, si commina al giocatore GALLIZZI EZIO la sanzione della squalifica per 2 giornate per avere posto in essere atti di violenza reciproci (non in fase di gioco) durante la gara,

GIUDICE SPORTIVO REGIONALE n.67

Serie B Interregionale n.5

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

27 ALVISE MININCLERI (VIRTUS
MURANO 1954)

consistiti nell'aver colpito l'avversario con una gomitata al volto (art. 33, co. 3-2b Regolam. Giustizia).

Visti gli atti di gara e letto il rapporto arbitrale, si commina al giocatore MININCLERI ALVISE la sanzione della squalifica per 2 giornate per avere posto in essere atti di violenza reciproci (non in fase di gioco) durante la gara, consistiti nell'aver reagito colpendo a sua volta l'avversario con un pugno al volto (art. 33, co. 3-2b Regolam. Giustizia).

Roberto Immucci
GIUDICE SPORTIVO

30/10/2023